

ALBO



Deliberazione n. 78

del 22/06/2017

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.27/12/1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno di personale, Triennio 2017/2018/2019

L'anno duemilaseiaddi ~~due~~ <sup>diciassette</sup> ~~dieci~~ <sup>ventidue</sup> del mese di giugno alle ore 19,15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	X		SINDACO - Presidente
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco - Presidente
3	CASTELLO	Giuseppe Mario	X		Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore  Sindaco  Vice Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "L.27/12/1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2017/2018/2019.",

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta;

CONSIDERATO che la proposta è conforme alla volontà dell'Amministrazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e art.12 L.r. 23/12/2000 n.30;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota del 22-06-2017 Prot. 44365, ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.448/2001;

CONSIDERATA la necessità di avviare tempestivamente le procedure per la stabilizzazione del personale precario, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

RITENUTO dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449;

VISTO l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27/12/2006 n.296;

VISTO l'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n.101, convertito nella L.125/2013;

VISTO l'art. 30 della L.r. 28/01/2014 n.5;

VISTO l'art.3 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L.114/2014;

VISTO l'art.1 commi 424 e segg. della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)

VISTO l'art.4, comma 3, del D.L.19/6/2015 n.78, conv. nella L.6/8/2015 n.125;

VISTA la L. 28/12/2015 art. 1, comma 228 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la L.r. 17/03/2016 n.3 art. 27;

VISTA la L.r. 29/12/2016 n.27 art. 3;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2001 n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

### D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "L.27/12/1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2017/2018/2019.", che si intende qui di seguito integralmente trascritta;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali;





# COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

I SETTORE – UFFICIO PERSONALE

**OGGETTO:** L.27/12/1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2017/2018/2019.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- **Che**, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie (categorie protette);
- **Che**, ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. n. 448/2001, i documenti di programmazione del fabbisogno del personale devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese del personale;

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 31/03/2001 n.165 e s.m.i., il quale statuisce che:

- l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, periodicamente e comunque con cadenza triennale, per cui le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (*commi 1 e 3*);
- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale (*comma 4*);
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (*comma 4-bis*);
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (*comma 6*);

**VISTO** l'art. 91, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale testualmente statuisce: "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*".

**VISTO** l'art. 1, comma 557 della L. 27/12/2006 n.296, come sostituito dall'art.14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78, il quale prevede che le autonomie locali sottoposte al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, attraverso:

- a) (*lettera abrogata dall'art.16, comma 1, del D.L. 24/6/2016, n. 113, conv. nella L. 7/8/2016, n. 160*)
- b) la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

**VISTO** il successivo comma 557-ter dell'art.1 della citata L.296/2006, il quale statuisce che in caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133 (*divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo*);

**VISTO** il successivo comma 557-quater dell'art.1 della citata L.296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014 n. 90, conv. nella L.114/2014, il quale stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa norma;

**VISTO** l'art. 76, comma 4, del D.L. 26/06/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, il quale dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione contrattuale e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della suddetta disposizione:

**VISTO** l'art.3, comma 5, del D.L. 24/6/2014 n. 90, conv. nella L.11/8/2014 n.114, che ha disposto:

- l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 conv. nella L.133/2008 (il quale faceva divieto, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale), per effetto della quale ha perduto rilievo anche la disposizione di cui all'art.20, comma 9, del D.L. 98/2011 secondo la quale tra la spesa del personale va computata anche quella delle società partecipate;
- che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

**VISTO** l'art.1 comma 424 della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale statuisce che per gli anni 2015 e 2016 le regioni e gli enti locali devono destinare le risorse assunzionali, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente (*60% delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2014 e 80% delle cessazioni avvenute nell'anno 2015*), in via prioritaria all'immissione in servizio dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, unitamente alla restante percentuale della spesa relativa al personale cessato dal servizio negli anni 2014 e 2015, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità (personale in mobilità delle soppresse province e delle città metropolitane);

**VISTA** la Circolare 30/01/2015 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 418 a 430 dell'art.1 della citata L.190/2014, riguardanti il personale delle province e delle città metropolitane destinatario di processi di mobilità;

**ACCERTATO** che presso questo Comune, in atto, non esistono vincitori di concorso non ancora assunti nè graduatorie di concorsi tutt'ora valide per assunzione di personale;

**VISTA** la deliberazione n. 119/2015 del 12/2/2015 della Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, con la quale, evadendo specifici quesiti avanzati da un Comune siciliano in ordine all'attuazione dell'art.1 comma 424 della suddetta L.190/2014, è stato precisato:

- Che *“la disciplina contenuta nel comma 424, pur ricollegandosi a quanto stabilito dal precedente comma 421, tuttavia sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano”;*

**PRECISATO** che la programmazione triennale va rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti dalle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione, nonché in relazione alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente;

**RITENUTO**, quindi, necessario dover predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i posti che si intendono ricoprire nel triennio 2017/2018/2019, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare mediante procedure di reclutamento speciali transitorie finalizzate alla stabilizzazione del personale precario e nel rispetto della normativa in materia vigente;

**DATO ATTO** che sia le L.R. n. 5/2014 e n. 27/2016 che il D.L. 101/2013 non hanno disposto, per le procedure di stabilizzazione, alcuna deroga ai vincoli imposti dalle succitate normative nazionali di rilievo economico-finanziario e che pertanto risulta permanere l'obbligo del rispetto delle suddette norme;

**EVIDENZIATO** che le procedure speciali transitorie, finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, previste dalla succitata normativa devono garantire una adeguata copertura di posti dall'esterno;

**DATO ATTO** che, sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale e nei limiti delle risorse finanziarie consentite, appare necessario ed improcrastinabile procedere all'adozione del Programma triennale delle assunzioni 2017/2018/2019 e del Piano occupazionale 2017, al fine di dotare l'Ente dello strumento necessario che consente l'attuazione delle politiche occupazionali;

**VISTO** il prospetto allegato alla presente, redatto dall'Ufficio Personale, nel quale tenuto conto delle cessazioni dal servizio (verificatesi e da verificarsi dal 2013 al 2018) viene calcolata la capacità di spesa assunzionale per il triennio, cumulando, ai fini del calcolo della percentuale spettante, tutte le cessazioni intervenute dall'anno 2013;

**VISTA** la proposta del Piano triennale di fabbisogno di personale, redatta dietro suggerimenti dell'Amministrazione comunale, a seguito delle valutazioni delle varie esigenze dei servizi e degli uffici comunali;

**VISTA** la nota in data 9/06/2017 prot. 13124, con la quale è stata data informativa preventiva alle OO.SS. di categoria ed alle RR.SS.UU., ai sensi dell'art.7 del C.C.N.L. del 1°/04/1999;

**VISTA** la nota di riscontro in data 9/6/2017 con la quale la UIL-FPL ha chiesto la concertazione;

**DATO ATTO** che in data 19/6/2017 ha avuto luogo la chiesta concertazione con esito favorevole alla proposta, ma con invito ad avviare tempestivamente le procedure selettive;

**DATO ATTO** che le assunzioni previste nel suddetto Piano risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa, come sopra indicato, nonché della spesa assunzionale calcolata;

#### **CONSIDERATO:**

- Che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve assumere come riferimento essenziale l'ambito dei posti vacanti e disponibili risultante dalla dotazione organica, e deve risultare con essa coerente;
- Che la programmazione, inoltre, deve tenere conto dell'assetto organizzativo e dell'organico effettivo dell'Ente, valutandone l'adeguatezza in ragione dei programmi e degli obiettivi strategici, nonché delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili, nel rigoroso rispetto dei principi di corretta gestione ed organizzazione e che è volta a garantire il livello ottimale dei servizi erogati;
- Che la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato in base alla quale le amministrazioni devono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo, tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

- Che, ai sensi della normativa vigente in materia di reclutamento di personale non è possibile effettuare assunzioni che non siano previste nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, ivi incluse le assunzioni obbligatorie ex L.68/1999;
- Che l'adozione degli atti programmatici del fabbisogno di personale richiede un'attenta valutazione delle esigenze organizzative dell'Ente, effettuata dall'Amministrazione;

**PRECISATO** che il programma triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze di servizio che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

**ATTESO** che la spesa per le assunzioni programmate con il presente atto trova la dovuta disponibilità finanziaria nei capitoli di bilancio relativi alle annualità nelle quali è prevista l'assunzione;

**DATO ATTO** che la presente proposta va sottoposta anche al parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.448/2001;

**VISTO** il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30;

### **P R O P O N E**

che, per le motivazioni di cui in premessa, la G.M. deliberi:

1. di dare atto che la capacità assunzionale del Comune di Nicosia per il triennio 2017/2018/2019 è quella risultante dal prospetto allegato **sub "A"** al presente provvedimento;
2. di dare atto che l'intera spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio del personale di ruolo avvenute negli anni 2014 e 2015, tenuto conto che presso il Comune non risultano vigenti graduatorie di concorsi espletati, quantificata in €. **167.140,00 annui**, va accantonata e destinata per le finalità di cui all'art. 1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190, rivolte alla ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità (personale in mobilità delle province e delle città metropolitane);
3. di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2018/2019, unitamente al Piano annuale delle assunzioni 2017, riportato nell'allegato **sub "B"** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la programmazione delle assunzioni di che trattasi rientra nei limiti delle facoltà assunzionali consentite dal combinato disposto dell'art. 3, comma 5, del D.L. 24/6/2014, n. 90 e dall'art. 1, comma 228, della L.28/12/2015 n. 228;
4. di stabilire che alla copertura dei posti vacanti di cui ai profili professionali individuati nel Piano si provvederà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annuali di bilancio:
  - mediante procedura concorsuale pubblica ordinaria prevista dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs 165/2001, previa attivazione delle procedure di mobilità di cui all'art. 34-bis (mobilità obbligatoria personale in disponibilità) ed all'art. 30 (mobilità volontaria) del medesimo D.Lgs., per i posti dati all'esterno;
  - mediante procedure di reclutamento speciale transitorio di cui all'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n.101 conv. nella L.30/10/2013 n.125, all'art.30 della L.r. 28/01/2014 n.5 ed all'art.3 della L.r.29/12/2016 n.27, per i posti destinati alla stabilizzazione del personale precario;
  - mediante selezione riservata al personale in mobilità appartenente alle sopresse province e città metropolitane per i posti destinati a tale personale (art.1 comma 424 della L. 190/2014 - legge di stabilità 2015);

- Che “*anche gli enti locali siciliani debbano destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all'entrata in vigore della legge n.190 del 2014 (1 gennaio 2015)*”;
- Che “*anche per gli enti locali siciliani ..... sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità*”;

**VISTO** l'art.4, comma 3, del D.L.19/6/2015 n.78, conv. nella L.6/8/2015 n.125, il quale, integrando l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/6/2014, n. 90, consente di poter utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, permettendo, quindi, di recuperare con effetto retroattivo le economie di spesa derivanti da cessazioni di personale, nelle quote previste per i rispettivi anni, per finanziare le assunzioni programmate;

**VISTA** la delibera n.26 del 20-28/7/2015 della Corte dei Conti –Sezione delle Autonomie, con la quale, condividendo quanto indicato nella suddetta circolare n.1/2015 ed alla luce della norma di cui all'art.4, comma 3, del D.L. 19/6/2015 n.78, viene pronunciato il seguente principio di diritto: “*gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale*”.

**VISTA** la delibera n.28 del 14-22/9/2015 della Corte dei Conti –Sezione delle Autonomie, con la quale, alla luce della norma di cui all'art.4, comma 3, del D.L. 19/6/2015 n.78, viene pronunciato il seguente principio di diritto: “*Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.*”;

**VISTA** la delibera n.68 del 10/05/2017 della Corte dei Conti, Sezione di controllo della Campania, con la quale viene precisato che “*circa il dies a quo da assumere a riferimento per procedere a ritroso al calcolo dei “resti” cumulabili, da un lato presuppone la programmazione, dall'altro non può che assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell'orizzonte temporale della programmazione medesima di cui all'art. 91, comma 1, TUEL (nonché art. 6 del D.lgs. 165/2001 e art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997)*”;

**VISTO** l'art. 1, comma 228, della L. 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha nuovamente modificato le disposizioni in materia di facoltà assunzionali degli Enti Locali, disponendo che: “*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.*”;

**VISTO** l'art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come riformulato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, che ha posto come condizione preliminare all'effettuazione di assunzioni di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'Ente, sancendo, in caso negativo, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale;

**VISO** l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale per le amministrazioni che non hanno adottato il Piano triennale delle azioni positive;

**VISTO** l'art. 4, commi 6 e 8, del D.L. 31/08/2013 n.101, convertito nella L.125/2013, il quale prevede forme di reclutamento speciali transitorie, finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico, finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, da concludersi entro il 31/12/2016;

**VISTA** la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, che detta indirizzi applicativi del succitato D.L. n. 101/2013;

**VISTO** l'art. 30 della L.r. 28/01/2014 n.5, che, recependo la normativa nazionale di cui all'art.4 del D.L.101/2013, contempla la disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28/02/2000 n. 81, e di cui all'art.3, comma 1, del D.Lgs 7/08/1997, n. 280, introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio per il reclutamento, da concludersi entro il 31/12/2016;

**VISTE** le circolari dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 3/02/2014 prot. nr. 5500/US1/2014 e del 3/03/2014 nr. 11655/US1/2014, contenenti chiarimenti e direttive attuative al citato art. 30 della L.r. 5/2014;

**VISTA** la L.r. 17/03/2016 n.3 art. 27, recante disposizioni in materia di personale precario;

**VISTO** l'art. 3 della L.r. 29/12/2016 n.27, recante nuove disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, prevedendo, fra l'altro, la possibilità per i comuni di adottare le procedure previste dall'art.4, commi 6 e 8, del D.L. 31/8/2013 n.101, conv. nella L.30/10/2013 n.125, negli anni 2017 e 2018;

**RITENUTO**, in relazione alle esigenze di fabbisogno di personale, dover avvalersi della facoltà di ricorrere alle suddette procedure di reclutamento speciale transitorio, nel rispetto dell'art. 4, comma 6, del D.L.101/2013, finalizzate alla stabilizzazione del personale precario;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 426, della citata L.190/2004, in relazione all'obbligo di cui al comma 424 di destinare le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni degli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'assorbimento del personale soprannumerario delle province e all'assunzione di vincitori di concorsi le cui graduatorie definitive risultino approvate o vigenti al 1°/01/2015, ha disposto il differimento al 31/12/2018 del termine fissato dal predetto D.L. n. 101/2013 per l'attuazione delle suddette procedure di reclutamento speciale transitorio di reclutamento;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, detta forma di reclutamento speciale "transitoria" si applica, per quanto concerne gli Enti Locali, al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 558, della L. 27/12/2006 n. 296, all'art. 3, comma 90, della L.24/12/2007 n. 244, nonché a coloro che nel quinquennio precedente alla data del 30 Ottobre 2013 (data di pubblicazione della L. 125/2013 di conversione del D.L. 101) abbiano maturato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione che procede al reclutamento speciale, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;



**EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999, questo Comune non è tenuto ad assumere lavoratori disabili appartenenti alle categorie protette, in quanto risulta già coperta la quota d'obbligo prevista dagli artt.3 e 18 della medesima legge;

**DATO ATTO:**

- Che il Comune di Nicosia ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 ed ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2016 e che, con i dati attualmente in possesso, la programmazione del bilancio per l'esercizio 2017, sarà improntata nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- Che il Comune di Nicosia non versa in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000;
- Che con delib. G.M. n. 72 del 19 /06/2017 si è proceduto alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, come riformulato dall'art. 16 della L. 183/2011, rilevando che per l'anno 2017 la struttura del Comune di Nicosia non presenta situazioni di personale a tempo indeterminato in soprannumero, né esubero od eccedenza di personale a tempo indeterminato;
- Che con delib. G.M. n.54 del 7/04/2016 è stato approvato, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 11/4/2006 n.198, il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità, per il triennio 2016/2017/2018;
- Che con delib. G.M. n.189 del 18/09/2014 è stato istituito presso questo Comune il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), ai sensi dell'art.57 del D.Lgs 165/201, così come novellato dall'art. 21 della L. 4/11/2010 n.183, ed avviata la procedura per la nomina dei componenti;
- Che non vige più il vincolo del rispetto del 50% dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, per effetto dell'abrogazione operata dal D.L. 90/2014 art.3, comma 5;
- Che con delib. G.M. n. 264 del 2/12/2013, integrata con delib. G.M. n.253 del 3/12/2014, è stato approvato il "Regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance";
- Che con delib. G.M. n. 225 del 16/12/2016 è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2016/2017/2018, che per gli EE.LL., ex art. 10 del D.Lgs 150/2009, rappresenta il Piano della performance ed è in fase di adozione il Piano per l'anno 2016;
- Che per l'anno 2016 risulta rispettato il vincolo previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 n.296 di contenimento della spesa entro quella media del triennio 2011/2012/2013 (art.3, comma 5-bis, D.L. 24/6/2014 n. 90), come dal seguente prospetto:

Spesa	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Totale spesa personale	5.644.085,74	5.303.486,89	4.966.579,98	4.748.833,80	4.682.068,49	4.609.897,39
Componenti spesa escluse	908.260,35	761.466,65	801.581,74	578.449,25	620.897,57	607.484,52
Spesa assoggettata al limite dell'art.1, co.557 L.296/06	4.735.825,39	4.542.020,24	4.164.998,24	4.170.384,55	4.061.170,92	4.002.412,87
Valore medio triennio (art. 3, co. 5-bis, D.L.90/14)	4.480.947,96					

**RICHIAMATO** l'art. 16, comma 1, del D.L. 24/06/2016 n. 113, conv. in L. 7/8/2016 n.160, che prevede l'abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.M. n. ~~77~~ del 22/06/2017, con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente, confermando in 197 il numero dei posti in organico, di cui risultano in atto le seguenti vacanze:

Categoria	Nr. posti previsti in d.o.		Nr. posti occupati	Nr. posti vacanti
<b>DIRIGENZA</b>	5 <sup>(1)</sup>	di cui	4 <sup>(2)</sup>	1
<b>Cat. D</b>	22		7	15 <sup>(3)</sup>
<b>Cat. C</b>	75		29	46
<b>Cat. B</b>	29		15	14
<b>Cat. A</b>	66		30	36
<b>T o t a l i . . . . .</b>	197		85	112

<sup>(1)</sup> di cui n.1 reso indisponibile ai sensi dell'art.1, comma 219, della L.208/2015 (v. delibb. G.M. 80/2016 e 131/2016);

<sup>(2)</sup> di cui n.2 occupati ai sensi dell'art. 110, co. 1, del D.Lgs 267/2000: n.1 con personale esterno e n. 1 con personale interno appartenente alla Cat.D con diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'incarico;

<sup>(3)</sup> di cui n.1 da ritenersi non libero, in quanto occupato dall'unità affidataria dell'incarico dirigenziale;

**DATO ATTO:**

• **Che** dall'anno 2013 risultano le seguenti cessazioni dal servizio:

- n.1 Operatore Addetto Pulizie - Cat. A, Posiz. Econ. A4, dall'1/01/2013;
- n.1 Operatore ecologico autista - Cat. A, Posiz. Econ. A3, dall'1/01/2013;
- n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posiz. Econ. C5, dal 30/01/2014;
- n.4 Operatore Fontaniere – Cat. A, Posiz. Econ. A5, dal 7/06/2014;
- n.1 Operatore Idraulico – Cat. A, Posiz. Econ. A4, dal 7/06/2014;
- n.1 Operatore Addetto Pulizie - Cat. A, Posiz. Econ. A4, dal 17/12/2014;
- n.1 Funzionario Amministrativo - Cat. D, Posiz. Econ. D6, dal 18/02/2015;
- n.1 Operatore Addetto Pulizie - Cat. A, Posiz. Econ. A4, dal 19/03/2015;
- n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posiz. Econ. C5, dal 21/11/2015;
- n.1 Operatore Custode Impianti Sportivi - Cat. A, Posiz. Econ. A4, dal 3/04/2016;
- n.1 Esecutore amministrativo - Cat. B, Posiz. Econ. B4, dal 13/5/2016;
- n.1 Istruttore Tecnico - Cat. C, Posiz. Econ. C5, dal 18//2016;
- n.1 Istruttore Tecnico - Cat. C, Posiz. Econ. C5, dal 7/11/2016;
- n.1 Funzionario Amministrativo – Cat. D, Posiz. Econ. D5, dal 16/12/2016;
- n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posiz. Econ. C5, dal 10/08/2017;
- n.1 Funzionario Amministrativo – Cat. D, Posiz. Econ. D6, dal 16/08/2017;
- n.1 Vigile Urbano - Cat.C, Posiz. Econ. C4, dal 21/12/2017 (prevedibile);
- n.1 Operatore commesso - Cat. A, Posiz. Econ. A5, da Gennaio 2018 (prevedibile);
- n.1 Autista Scuolabus - Cat. B, Posiz. Econ. B6, da Gennaio 2018 (prevedibile);
- n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posiz. Econ. C4, da Gennaio 2018 (prevedibile); ;
- n.1 Operatore ecologico - Cat. A, Posiz. Econ. A4, da Agosto 2018 (prevedibile);
- n.1 Funzionario Tecnico – Cat. D, Posiz. Econ. D6, da Settembre 2018 (prevedibile);

• **Che a** fronte delle suddette cessazioni dal servizio non si è proceduto ad assunzione di altro personale in turn-over;

**VISTA** la delib. G.M. n.117 del 24/06/2016 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2017/2018, che allo stato attuale non ha avuto attuazione per carenza di disponibilità finanziarie;

5. di precisare che, relativamente alle procedure finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, trattandosi di reclutamento speciale transitorio di accesso al pubblico impiego riservato a soggetti in possesso di determinati requisiti, non va attivata la procedura di mobilità di cui all'art.30 del D.Lgs. 31/3/2001 n. 165 né va effettuata la preventiva comunicazione alla Funzione Pubblica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto legislativo;
6. di dare atto che l'elencazione delle assunzioni di cui all'allegato Piano del fabbisogno di personale approvato non si intende esaustiva, che, pertanto, potrà essere integrata e/o rimodulata, in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, ad eventuali nuove esigenze di servizio che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire ed alla capienza e disponibilità finanziarie di bilancio;
7. di dare atto ancora che la programmazione delle assunzioni di cui al presente provvedimento non comporta incremento dei posti previsti in dotazione organica;
8. di demandare al dirigente del Settore Personale l'emanazione di tutti gli atti per avviare le procedure necessarie per dare corso alle assunzioni previste nel Piano, da attuarsi secondo le modalità sopra descritte;
9. di dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al presente atto trova disponibilità negli appositi stanziamenti del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2017/2019, relativamente alla spesa di pertinenza;
10. di trasmettere copia del presente atto al Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione –Dipartimento Funzione Pubblica- ed al Ministero dell'Economia, ex art. 1, comma 102, L.311/2004, nonché alle OO.SS. di categoria ed alle RR.SS.UU.;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali;

Nicosia, 19-6-2017

IL DIRIGENTE  
D.ssa MANCUSO Patrizia





# COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

I SETTORE – UFFICIO PERSONALE

**OGGETTO:** Art. 3, comma 5, D.L. 24/6/2014 n.90. Calcolo della spesa assunzionale per il triennio 2017/2018/2019 rispetto alle cessazioni dell'anno precedente.

L'art.3, comma 5, del D.L. 24/06/2014 n.90, conv. nella L.114/2014, statuisce, fra l'altro, che per gli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La stessa norma (nel testo originario) prevedeva che *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”* e (nel testo come modificato ed integrato dall'art.4, comma 3, del D.L. 19/6/2015 n.78) che *“è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*.

Il successivo comma 5-bis, inserendo il comma 557-quater all'art.1 della L.27/12/2006 n.296, stabilisce che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*,(triennio 2011-2012-2013).

L'art.1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), dispone che per gli anni 2015 e 2016 le regioni e gli enti locali devono destinare le risorse assunzionali, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente (*60% delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2014 e 80% delle cessazioni avvenute nell'anno 2015*), in via prioritaria all'immissione in servizio dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, unitamente alla restante percentuale della spesa relativa al personale cessato dal servizio negli anni 2014 e 2015, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità (personale in mobilità delle sopresse province e delle città metropolitane).

Con circolare 30/01/2015 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica, sono state emanate linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 418 a 430 dell'art.1 della citata L.190/2014, riguardanti la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane destinatario di processi di mobilità.

Con la medesima circolare n. 1 è stato precisato (Pag.15) che *“il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”*.

La Corte dei Conti –Sezione delle Autonomie, con delibera n.26 del 20-28/7/2015, condividendo quanto indicato nella suddetta circolare n.1/2015 ed alla luce della norma di cui all'art.4, comma 3, del D.L. 19/6/2015 n.78, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*.

La stessa Corte dei Conti con successiva delibera n.28 del 14-22/9/2015 ha inoltre chiarito che: *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.”* e che *“Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità.*

La Corte dei Conti, Sezione di controllo della Campania, con delibera n. 68 del 10/05/2017 ha precisato che *“circa il dies a quo da assumere a riferimento per procedere a ritroso al calcolo dei “resti” cumulabili, da un lato presuppone la programmazione, dall'altro non può che assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell'orizzonte temporale della programmazione medesima di cui all'art. 91, comma 1, TUEL (nonché art. 6 del D.lgs. 165/2001 e art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997)”*.

La Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 119/2015 del 12/2/2015 della Corte, evadendo specifici quesiti avanzati da un Comune siciliano in ordine all'attuazione dell'art.1 comma 424 della suddetta L.190/2014, ha precisato:

- Che *“la disciplina contenuta nel comma 424, pur ricollegandosi a quanto stabilito dal precedente comma 421, tuttavia sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano”*;
- Che *“anche gli enti locali siciliani debbano destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all'entrata in vigore della legge n.190 del 2014 (1 gennaio 2015)”*;
- Che *“anche per gli enti locali siciliani ..... sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”*;

L'art.5 del D.L. 19/6/2015 n.78, conv. nella L. 6/8/2015 n.125, statuisce che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'art.12 della L. 7/3/1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale (comma 1) e che, fino al completo assorbimento del suddetto personale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (comma 6).

L'art.1, comma 228, della L. 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), modificando le disposizioni in materia di facoltà assunzionali degli Enti Locali, ha disposto che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno *“possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.”*

Considerando le capacità assunzionali del triennio precedente il 2017 e tenuto conto delle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con esclusione di personale comunale comandato presso le Società EnnaEuno ed AcquaEnna s.c.p.a., in quanto, (per questi ultimi) pur sussistendo il rapporto di lavoro con il Comune, i relativi oneri finanziari gravano sulle entrate di un servizio non più di competenza comunale, viene calcolata come appresso la spesa assunzionale per il triennio 2017/2018/2019 ai sensi della vigente normativa (all'art.3, comma 5, del D.L. 24/06/2014 n.90, conv. nella L.114/2014, come integrato dall'art.4, comma 3, del D.L. 19/6/2015 n.78 e art. 1, comma 228, L.208/2015), cumulando, ai fini del calcolo della percentuale spettante, tutte le cessazioni intervenute dal 2013, utilizzando anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, fermo restando che l'intero budget di spesa del biennio 2015-2016, derivante dalle cessazioni di personale avvenute nel corso degli anni 2014 e 2015, va accantonato per le finalità di all'art.1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190 (ricollocazione del personale soprannumerario in mobilità delle sopresse province e delle città metropolitane):

<b>CESSAZIONI ANNO 2013</b>				
<b>Profilo professionale cessato dal servizio</b>	<b>Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio</b>			
	<b>Retribuzione</b>	<b>Oneri</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale spesa</b>
n.1 Operatore Addetto Pulizie Cat. A4	19.144,49	5.605,51	1.627,28	26.377,28
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni anno 2014 (60%)</b>				<b>15.826,00</b>

<b>CESSAZIONI ANNO 2014</b>				
<b>Profilo professionale cessato dal servizio</b>	<b>Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio</b>			
	<b>Retribuzione</b>	<b>Oneri</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale spesa</b>
n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C5	25.366,93	6.894,63	2.156,19	34.417,75
n.1 Operatore Addetto Pulizie - Cat. A4	19.144,49	5.605,51	1.627,28	26.377,28
Totali . . . . .	44.511,42	12.500,14	3.783,47	60.795,03
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni anno 2015 (60%)</b>				<b>36.477,00</b>

<b>CESSAZIONI ANNO 2015</b>				
<b>Profilo professionale cessato dal servizio</b>	<b>Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio</b>			
	<b>Retribuzione</b>	<b>Oneri</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale spesa</b>
n.1 Funzionario Amm.vo – Cat. D6	33.571,62	9.124,77	2.853,59	45.549,97
n.1 Operatore Addetto Pulizie - Cat. A4	19.144,49	5.605,51	1.627,28	26.377,28
n.1 Istruttore Amm.vo - Cat. C5	25.366,93	6.894,63	2.156,19	34.417,75
Totali . . . . .	78.083,04	21.624,90	6.637,06	106.345,00
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni anno 2016 (25% - art.1, c.228, L.208/2015)</b>				<b>26.586,00</b>

<b>CESSAZIONI ANNO 2016</b>				
<b>Profilo professionale cessato dal servizio</b>	<b>Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio</b>			
	<b>Retribuzione</b>	<b>Oneri</b>	<b>Irap</b>	<b>Totale spesa</b>
n.1 Operatore, Cat. A4	19.144,49	5.934,79	1.627,28	26.706,56
n.1 Esecutore Amministrativo, Cat. B4	20.724,55	5.632,93	1.761,59	28.119,07
n.1 Istruttore Tecnico, Cat. C5	25.079,70	8.346,52	2.131,77	35.558,00
n.1 Istruttore Tecnico, Cat. C5	25.366,93	8.442,11	2.156,19	35.965,23
n. 1 Funzionario Amministrativo, Cat. D5	31.521,37	8.567,51	2.679,32	42.768,19
Totali . . . . .	121.837,04	22.421,57	10.356,15	169.117,06
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni (25% -art.1, c.228, L.208/2015)</b>				<b>42.279,00</b>

CESSAZIONI ANNO 2017				
Profilo professionale cessato dal servizio	Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio			
	Retribuzione	Oneri	Irap	Totale spesa
n.1 Vigile Urbano, Cat. C4	24.828,92	6.894,44	2.110,46	33.833,82
n.1 Funzionario Amm.vo Cat. D6	33.605,75	9.126,04	2.856,49	45.588,28
n.1 Istruttore Amm.vo Cat. C5	25.366,93	6.886,73	2.156,19	34.409,85
Totale . . . . .	83.801,60	22.907,21	7.123,14	113.831,95
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni (25% -art.1, c.228, L.208/2015)</b>				<b>28.457,00</b>

CESSAZIONI ANNO Prevedibili 2018				
Profilo professionale cessato dal servizio	Calcolo della spesa del personale cessato dal servizio			
	Retribuzione	Oneri	Irap	Totale spesa
n.1 Operatore Commesso, Cat. A5	19.967,89	5.427,27	1.697,27	27.092,43
n.1 Auttista Scuolabus Cat.B6	21.426,00	5.999,28	1.821,21	29.246,49
n.1 Istruttore Amm.vo Cat. C4	24.385,00	6.627,84	2.072,73	33.085,57
n.1 Funzionario Tecnico Cat. D6	32.526,00	9.432,54	2.764,71	44.723,25
Totale . . . . .	98.304,89	27.486,94	8.355,92	134.147,74
<b>Limite di spesa disponibile per nuove assunzioni (25% -art.1, c.228, L.208/2015)</b>				<b>33.536,00</b>

Le cessazioni dal servizio prevedibili per l'anno 2019 non vengono prese in considerazione in quanto rappresentano la capacità assunzionale per l'anno 2020.

**RIEPILOGO:**

A. **Economie di spesa da accantonare e destinare** per le finalità di cui all'art. 1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190, rivolte alla ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità (personale in mobilità delle province e delle città metropolitane), derivanti dall'intera spesa delle cessazioni dal servizio del personale di ruolo avvenute negli anni 2014 e 2015 e tenuto conto che presso il Comune non risultano vigenti graduatorie di concorsi espletati: € 60.795,00 + € 106.345,00 = € 167.140,00.

**B. Spesa assunzionale complessiva nel triennio . . . . € 120.498,00**

Quota massima per stabilizzazioni (max 50%): € 60.249,00  
 Quota per assunzioni con regime ordinario: € 60.249,00

Evidentemente, la suddetta spesa dovrà necessariamente essere prevista e trovare capienza nel bilancio comunale dei vari esercizi finanziari.

Nicosia, 19-06-2017 \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
 Salvatore Pistella



IL DIRIGENTE  
 D.ssa MANCUSO Patrizia





# COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

## PROPOSTA

### PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2018/2019 (art.39 L.449/1997)

#### Assunzioni anno 2017:

Profilo professionale	Cat.	Procedura di reclutamento	Servizio di destinazione	Spesa annua
N.1 Istruttore Direttivo Contabile	D	Mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e tempo pieno (regime ordinario)	Ufficio Ragioneria	€ 32.183,00
N. 2 Assistente Sociale	D	Mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e tempo parziale a 18 ore settimanali ( <i>part-time 50%</i> ) - (regime ordinario)	Servizi Sociali	€ 32.183,00
<b>Totale Spesa . . . . .</b>				<b>€ 64.366,00</b>

#### Assunzioni anno 2018 (decorrenza dall'1/01/2018):

Profilo professionale	Cat.	Procedura di reclutamento	Servizio di destinazione	Spesa annua
N.1 Istruttore Amministrativo	C	Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali ( <i>part-time 66,67%</i> ), ai sensi dell'art.4, commi 6 e 8, D.L. n.101/2013 come richiamato dall'art. 30 della L.R n. 5/2014 e dall'art. 3 della L.r.27/2016;	Segreteria Generale	€ 19.700,00
<b>Totale Spesa . . . . .</b>				<b>€ 19.700,00</b>

#### Assunzioni anno 2019 (decorrenza dall'1/01/2019, con procedura da concludersi entro il 2018):

Profilo professionale	Cat.	Procedura di reclutamento	Servizio di destinazione	Spesa annua
N.1 Operatore manutentore polifunzionale	A	Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali ( <i>part-time 66,67%</i> ), ai sensi dell'art.4, D.L. n.101/2013 come richiamato dall'art.30 della L.R n. 5/2014e dall'art. 3 della L.r. 27/2016 e secondo le procedure di cui all'art.49 della L.r. n. 15/2004.	Viabilità, manutenzione	€ 16.940,00
N.1 Sorvegliante Cimitero	B1	Mediante contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali ( <i>part-time 66,67%</i> ), ai sensi dell'art.4, D.L. n.101/2013 come richiamato dall'art.30 della L.R n. 5/2014e dall'art. 3 della L.r. 27/2016 e secondo le procedure di cui all'art.49 della L.r. n. 15/2004.	Servizio necroscopico	€ 17.961,00
<b>Totale Spesa . . . . .</b>				<b>€ 34.901,00</b>

#### Mobilità di personale delle sopresse province e città metropolitane:



<b>N. 1</b> Istruttore Direttivo Informatico	D	Mediante selezione riservata al personale in mobilità appartenente alle sopresse province e città metropolitane, con contratto a tempo pieno e indeterminato.	Ufficio Tecnico	€ 32.183,00
<b>N.2</b> Istruttore Tecnico	C	Mediante selezione riservata al personale in mobilità appartenente alle sopresse province e città metropolitane, con contratto a tempo pieno e indeterminato. .	Ufficio Tecnico	€ 59.760,00
<b>N.2</b> Vigile Urbano	C	Mediante selezione riservata al personale in mobilità appartenente alle sopresse province e città metropolitane, con contratto a tempo pieno e indeterminato	Polizia Municipale	€ 62.454,00
				<b>€ 154.397,00</b>
<b>Totale Spesa 2019</b> . . . . .				<b>€ 189.298,00</b>

**Totale spesa complessiva programmata e utilizzabile nel triennio: . . . . . € 273.364,00**

**Ripartita in:**

- a. Spesa utilizzata per le stabilizzazioni: . . . . . **€ 54.601,00**
- b. Spesa utilizzata per il regime ordinario: . . . . . **€ 64.366,00**
- c. Riserva in favore del personale delle Province . **€ 154.397,00**
- Totale . . . . . **€ 273.364,00**

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



COMUNE DI NICOSIA  
Provincia di Enna

Allegato alla deliberazione  
G. M. n. 78 del 22-06-2017

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione avanzata del I° Settore, relativa a:

L.27/12/1997 n.449 art.39. Programmazione triennale del fabbisogno di personale.  
Triennio 2017/2018/2019. ....  
.....

**P A R E R I**

(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30)

**Parere in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa:**

favorevole

Nicosia, li 19-6-2017

Il Responsabile del Settore

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

favorevole

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. \_\_\_\_\_ al Capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio per l'esercizio \_\_\_\_\_, cui corrisponde in entrata il capitolo \_\_\_\_\_.

Nicosia, li 20/6/17

Il Responsabile di Ragioneria

57  
20-6-17

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 23/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 23/06/2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 22 GIU. 2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_